

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3099

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	10
Disegno di legge	»	12
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

I singoli articoli dell'Accordo prevedono:

l'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti;

l'articolo 2 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-industriale e costituisce apposita intesa governativa ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185. In particolare è prevista la cooperazione nei settori relativi a:

- acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari, sistemi d'arma, fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione;

- trasferimento di tecnologie in materia di fabbricazione, riparazione ed ammodernamento di equipaggiamenti di difesa e di armamenti;

- assistenza e partecipazione a studi di ricerca e *engineering* nei settori industriali di pertinenza;

- scambio di informazioni relative all'aggiornamento degli equipaggiamenti e degli armamenti;

- supporto ad iniziative aventi lo scopo di promuovere e incrementare la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi;

l'articolo 3 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-militare, che può essere così sintetizzata:

- comunicazione ed informazione nel settore della difesa;

- formazione di base e specializzata di personale militare;

- partecipazione ad esercitazioni militari congiunte e partecipazione di osservatori alle esercitazioni nazionali;

- scambi di delegazioni militari e inviti reciproci alle conferenze scientifiche e ai seminari su questioni militari;

- scali di unità navali e di aeromobili nei porti e aeroporti dei due Paesi;

- possibilità di estendere la cooperazione militare ad altri settori definiti congiuntamente;

l'articolo 4 stabilisce che l'attuazione pratica delle attività previste negli articoli 2 e 3 deve essere realizzata a mezzo di appositi Memorandum d'intesa, protocolli, convenzioni, contratti o scambi di lettere conclusi da rappresentanti debitamente autorizzati dalla due Parti;

l'articolo 5 stabilisce che per la realizzazione delle attività di cooperazione tecnica, industriale e militare le Parti utilizzeranno diverse forme di pagamento definite da Memorandum d'intesa o convenzioni finanziarie;

l'articolo 6 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari;

l'articolo 7 stabilisce che, in caso di danni causati da personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione, il risarcimento è a carico del Paese cui gli stessi appartengono;

l'articolo 8 stabilisce le Autorità e le responsabilità in materia di infrazioni disciplinari compiute dal personale militare soggiornante nel Paese ospitante;

l'articolo 9 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante;

l'articolo 10 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti;

l'articolo 11 sottolinea la volontà delle Parti ad offrirsi piena e reciproca assistenza per quanto riguarda l'attuazione dei contratti conclusi in base all'Accordo, da parte delle industrie e degli organismi coinvolti. Evidenza viene altresì data alla facilitazione che deve essere garantita per la consegna di documenti e per l'esportazione degli equipaggiamenti e materiali acquisiti;

l'articolo 12 stabilisce che le Parti costituiranno una Commissione mista per avviare, seguire e coordinare le forme di cooperazione nei settori della formazione e dell'addestramento. Un Comitato misto verrà inoltre costituito per la cooperazione nei settori tecnico-industriali. Il Comitato misto controllerà, altresì, l'attuazione dell'intera cooperazione bilaterale. Inoltre, l'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento del Comitato stesso;

l'articolo 13 stabilisce che le controversie in materia di applicazione delle disposizioni previste dall'Accordo siano risolte tramite trattative bilaterali;

l'articolo 14 prevede la possibilità di emendare l'Accordo in qualunque momento e tramite scambio di lettere per via diplomatica;

l'articolo 15 regola l'entrata in vigore e la durata (15 anni).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e l'Algeria nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 12

È prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista per le attività tecnico-militari e di un Comitato misto per la cooperazione tecnico-militare e dell'industria per la difesa, che si riuniranno alternativamente in Algeria ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio ad Algeri di quattro funzionari, con una permanenza di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	euro	2.224
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 144, cui si aggiungono euro 43, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 187 viene ridotto di euro 48, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 139 + euro 54 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 193 x 4 persone x 4 giorni)	euro	3.088

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Algeri (euro 500 x 4 persone = euro 2.000 + euro 100 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro	2.100
Totale onere (articolo 12)	euro	7.412

Articolo 3, lettera f), ed articolo 6

In relazione al previsto scambio di delegazioni militari e di personale, si prevede da parte italiana l'invio ad Algeri di quattro funzionari. La relativa spesa è limitata alle sole spese di viaggio e, tenuto conto del calcolo indicato all'articolo 12, viene quantificata in euro 2.100.

Totale onere (articolo 3, lett. <i>f</i>), ed articolo 6)	euro	2.100
--	------	-------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2004 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 9.512, in cifra tonda euro 9.510.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, si fa presente quanto segue:

- l'assistenza e la partecipazione agli studi di ricerca ed *engineering* (articolo 2, lettera *c*), lo scambio di esperienze nel settore della difesa (articolo 3, lettera *a*) ed in materia di formazione (articolo 3, lettera *c*), l'invio di osservatori militari per le manovre ed esercitazioni nazionali (articolo 3, lettera *b*), vengono fornite previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

- la partecipazione ai corsi di perfezionamento e riqualificazione (articolo 3, lettera *d*), gli inviti alle conferenze ed ai seminari su questioni militari (articolo 3, lettera *f*), vengono accordati qualora vi sia disponibilità di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa e sostenuti con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per detto Dicastero con esclusione, quindi, di spese aggiuntive;

- relativamente all'eventuale scambio di frequentatori e borsisti (articolo 6, lettera *d*), la relativa spesa è a carico degli stanziamenti del Ministero della difesa già previsti dalla legislazione vigente (articolo 11); infatti, per il trasporto e l'alloggio, da assicurare da parte del Paese ospitante (articolo 6, lettera *b*), vengono utilizzati i mezzi di trasporto, gli alloggi e le caserme militari disponibili presso il Ministero della difesa e non sono previste, pertanto, spese aggiuntive;

- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 14), ovvero ulteriori convenzioni, contratti o scambi di lettere (articolo 4) che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l'Algeria nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale e pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza di riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In materia di accordi con l'Algeria, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia, ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello dell'Algeria. Sono, inoltre, destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al successivo punto *f*), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni, condizioni di operatività

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto *a*) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici

in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, peraltro, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE**

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, d'ora innanzi denominati "le Parti":

Tenendo conto del dialogo mediterraneo in corso tra la NATO e l'Algeria;

Considerando il livello di sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea e i paesi mediterranei nel quadro del Processo di Barcellona;

Riaffermando il loro attaccamento ai principi e agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderando affermare e rafforzare i legami di amicizia tra la Repubblica Algerina Democratica e Popolare e la Repubblica Italiana;

Aspirando alla realizzazione di una cooperazione duratura reciprocamente vantaggiosa che si basi sul rispetto reciproco, la fiducia e la considerazione degli interessi di ciascuna parte;

Basandosi sui principi del rispetto totale dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e della non ingerenza negli affari interni di ciascuno dei loro paesi;

Essendo disposti a promuovere la cooperazione tra le industrie per la difesa dei due Stati e tra le loro Forze Armate;

Essendo convinti che una cooperazione tra i due paesi nei settori militare, tecnologico e industriale favorirà la pace e la sicurezza nella regione mediterranea;

hanno concordato le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Le Parti si impegnano ad agire di concerto per promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione militare e tecnica tra i due paesi, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle loro legislazioni nazionali e dei loro impegni internazionali.

Articolo 2

Nel quadro del presente Accordo, le due Parti metteranno in atto e svilupperanno la cooperazione nei seguenti settori:

- a. - l'acquisizione di armamenti, di equipaggiamenti militari e di sistemi d'arma nonché la fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione;
- b. - il trasferimento delle tecnologie, secondo i programmi concordati, in materia di fabbricazione, riparazione e ammodernamento degli equipaggiamenti di difesa e degli armamenti;
- c. - l'assistenza e la partecipazione agli studi di ricerca e engineering nel settore dell'industria per la difesa e della realizzazione di opere e infrastrutture specializzate;
- d. - lo scambio di informazioni relative alle modifiche e all'ammodernamento di equipaggiamenti, armamenti e altri materiali in modo da adattarli agli standard della tecnologia avanzata;
- e. - il supporto alle iniziative volte a promuovere la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.

Articolo 3

Le due parti svilupperanno la cooperazione egualmente nei seguenti campi:

- a. - lo scambio, nei limiti delle loro rispettive competenze, di informazioni e di esperienze d'interesse reciproco sulle questioni che interessano il settore della difesa;
- b. - lo svolgimento di esercitazioni congiunte e l'invito di osservatori militari per le manovre e/o le esercitazioni nazionali;
- c. - la prestazione di servizi connessi con l'attuazione di opere a destinazione militare;
- d. - la formazione, il perfezionamento e/o la riqualificazione dei quadri negli istituti di specializzazione;
- e. - il rafforzamento dei legami tra gli istituti d'istruzione militare, l'organizzazione di consultazione e lo scambio di esperienze su questioni relative alla formazione;

f. - lo scambio di delegazioni militari e gli inviti reciproci alle conferenze scientifiche e ai seminari su questioni militari;

g. - gli scali di unità navali e di aeromobili nei porti e negli aeroporti dei due paesi, nei limiti delle competenze e delle possibilità delle due Parti.

Inoltre, la cooperazione militare potrà essere estesa a qualunque altro settore che venga definito congiuntamente dalle due Parti.

Articolo 4

La pratica attuazione dei settori di cooperazione militare e tecnica previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Accordo si realizza per mezzo di MOU, convenzioni, contratti o scambi di lettere, da concludere tra i rappresentanti debitamente autorizzati delle due Parti.

Articolo 5

Per la realizzazione della cooperazione militare e tecnica nei settori previsti dal presente Accordo, le due Parti utilizzeranno diverse forme di pagamento che saranno determinate nei MOU o nelle convenzioni finanziarie da concludere tra gli organismi finanziari interessati dei due paesi.

Articolo 6

Lo scambio di personale connesso con la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sarà trattato conformemente ai principi seguenti:

a. - la Parte inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio fino al punto d'ingresso nel Paese ospitante all'andata e a partire dallo stesso punto al ritorno nonché tutte le spese relative alle retribuzioni, all'assicurazione sociale e ad ogni altro compenso previsto dai propri regolamenti;

b. - la Parte ospitante sosterrà le spese di trasporto del personale in visita a partire dal suo punto d'arrivo nel Paese ospitante e le spese di alloggio e quelle relative ai programmi organizzati dalla Parte ospitante;

c. - la Parte ospitante assicurerà al personale in visita durante il periodo di servizio ufficiale le cure mediche d'emergenza e ogni Parte si assume la responsabilità e gli oneri dell'evacuazione dei propri malati, feriti o deceduti;

d. - gli oneri finanziari e la gestione dei frequentatori e borsisti di ciascuna Parte saranno oggetto di disposizioni da definire tra le Parti;

e. - I beni e servizi forniti dalla Parte ospitante, compresa l'utilizzazione dello spazio aereo, marittimo e terrestre, delle basi e delle infrastrutture, saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. Le modalità di pagamento saranno oggetto di accordi particolari.

Articolo 7

Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione è a carico del Paese cui essi appartengono.

Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente tramite negoziato. Se è il caso, gli organi previsti dall'articolo 12 potranno essere incaricati di proporre un accordo. In tutti gli altri casi e comunque la legislazione applicabile sarà quella del Paese ospitante.

Articolo 8

Durante il loro soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale militare interessato resta sottoposto, soprattutto dal punto di vista disciplinare, alle proprie autorità militari, tramite:

a. - l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana ad Algeri, per il personale italiano;

b. - l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Algerina Democratica e Popolare a Roma, per il personale algerino.

I membri del personale in visita rispetteranno le direttive impartite dalle autorità militari del Paese ospitante. In caso di infrazione grave, le autorità militari del paese di origine dei responsabili delle infrazioni ne saranno informati allo scopo di prendere le misure previste in tali situazioni.

I membri del personale che abbiano infranto gravemente le disposizioni di legge del Paese ospitante saranno esclusi dai corsi o dai periodi di addestramento. In questo caso le autorità militari del Paese ospitante forniranno comunque la loro assistenza per l'avvio e lo svolgimento delle relative procedure amministrative.

Articolo 9

Le autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale in visita per qualunque infrazione compiuta sul suo territorio e punita dalla legislazione nazionale.

Tuttavia le autorità del paese d'origine hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza Armata d'origine in caso di:

a. - infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del paese d'origine;

b. - infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza, che siano stati commessi nell'esecuzione della missione ed in relazione con essa.

Nell'ipotesi prevista al secondo comma, le autorità del paese d'origine possono rinunciare al loro diritto di giurisdizione in via prioritaria, previa notifica della loro intenzione alle autorità del Paese ospitante e accettazione di queste ultime.

Articolo 10

Le parti istituiranno di comune accordo e osserveranno un regime di segretezza e il termine per la sua applicazione che siano compatibili e/o conformi alle rispettive legislazioni nazionali in materia.

Conformemente alle loro leggi nazionali, le Parti si impegnano ad assicurare la protezione delle informazioni, del materiale e degli equipaggiamenti ricevuti nel corso dell'attuazione del presente Accordo o risultanti dalle loro attività comuni. In questo contesto, esse prenderanno le stesse misure richieste per la protezione delle proprie informazioni aventi la stessa classifica.

L'equivalenza delle classifiche sarà stabilita tramite scambio di lettere tra le due Parti.

Senza il consenso scritto di una Parte, l'altra Parte non venderà né cederà a paesi terzi gli armamenti, i materiali e gli equipaggiamenti di difesa né la documentazione tecnica della loro fabbricazione o altre informazioni o documenti ricevuti o acquisiti in occasione della realizzazione dei settori di cooperazione facenti oggetto del presente Accordo. Le informazioni ottenute durante la realizzazione delle disposizioni del presente Accordo non potranno essere utilizzate a scapito degli interessi delle due Parti.

Lo scambio di informazioni e materiali classificati tra imprese e organismi che non siano le Parti è subordinato alla conclusione di ulteriori accordi sulla sicurezza tra i responsabili delle due Parti.

Articolo 11

Le Parti assolveranno in ogni circostanza e conformemente alle rispettive legislazioni, gli impegni presi nel quadro del presente Accordo.

In questo contesto, le due Parti si offriranno reciprocamente piena assistenza e collaborazione per quanto riguarda l'attuazione da parte delle industrie e/o degli organismi interessati dei MOU e dei contratti conclusi in base al presente Accordo. Esse cercheranno in particolare di facilitare la consegna dei documenti necessari per l'esportazione degli equipaggiamenti e dei materiali acquisiti.

Articolo 12

Per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano la costituzione di una commissione mista per le attività di carattere tecnico-militare e di un comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa.

La Commissione mista di cui sopra è composta da specialisti degli Stati Maggiori delle due Forze Armate. Essa è incaricata di avviare, seguire e coordinare le attività di cooperazione nei settori della formazione, dell'addestramento e dello scambio di personale e di informazioni d'interesse comune in materia di difesa.

In questo contesto, essa definisce un Piano annuale di cooperazione che sottopone all'approvazione dei rappresentanti interessati dei due paesi prima del 1° dicembre dell'anno precedente l'anno di riferimento del piano. A questo titolo, le Parti contraenti si scambieranno le proposte da integrare nel piano annuale tutti gli anni entro il 15 ottobre, tranne che per l'anno di firma del presente Accordo.

Il Comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, è incaricato di determinare i modi e i mezzi per realizzare la cooperazione tecnico-industriale, contribuire al suo sviluppo e cercare nuove forme di cooperazione. A tale titolo, esso controlla l'attuazione della cooperazione militare e tecnica e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo e dei documenti regolamentari redatti in base all'Accordo stesso.

Il suddetto Comitato opererà secondo i principi stabiliti congiuntamente dalle Parti e conformemente al Regolamento da queste adottato.

Articolo 13

Le controversie che dovessero sorgere in seguito all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte dalle Parti mediante trattative bilaterali.

Articolo 14

Il presente Accordo può essere emendato in qualunque momento dalle due Parti di comune accordo tramite scambio di note per via diplomatica.

Gli emendamenti all'Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste all'articolo 15, primo paragrafo.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica da parte delle due Parti; esso annulla e sostituisce qualunque altro accordo o protocollo concluso anteriormente nel settore della difesa.

L'Accordo ha una durata di quindici (15) anni e sarà automaticamente prorogato per tre anni se nessuna delle due Parti non notificherà all'altra per iscritto la sua intenzione di recedere almeno sei (6) mesi prima della scadenza.


La scadenza di questo Accordo non pregiudica la completa attuazione dei MOU e dei contratti conclusi in base ad esso, salvo diverso accordo tra le due Parti.

In caso di estinzione del presente Accordo, restano valide le disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 15, terzo paragrafo.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma, il 15-5-2003 in due copie ciascuna in lingua italiana, francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, farà fede il testo in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE



**ACCORD DE COOPERATION
DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE**

ENTRE

**LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ITALIENNE**

ET

**LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA
DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ci-après désignés les Parties :

Tenant compte du dialogue méditerranéen en cours entre l'OTAN et l'Algérie ;

Considérant le niveau de développement de la coopération entre les Etats membres de l'Union Européenne et les pays méditerranéens dans le cadre du Processus de Barcelone ;

Réaffirmant leur attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies ;

Désireux d'affermir et de renforcer les liens d'amitié entre la République Italienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire ;

Aspirant à l'établissement d'une coopération durable mutuellement avantageuse reposant sur le respect mutuel, la confiance et la prise en considération des intérêts de chaque partie ;

Se basant sur les principes du respect total de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun de leurs pays ;

Disposés à promouvoir la coopération entre les industries de défense des deux Etats ainsi qu'entre leurs Forces Armées ;

Convaincus qu'une coopération entre les deux pays dans les domaines militaire, technologique et industriel favorisera la paix et la sécurité dans la région de la Méditerranée ;

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article premier

Les Parties s'engagent à agir de concert pour promouvoir, favoriser et développer la coopération militaire et technique entre les deux pays, dans un esprit d'amitié et de compréhension mutuelle, en conformité avec leurs législations nationales et leurs engagements internationaux.

Article 2

Dans le cadre du présent Accord, les deux Parties mettront en œuvre et développeront la coopération dans les domaines suivants :

a - l'acquisition d'armements, d'équipements militaires et de systèmes d'armes ainsi que le soutien en pièces de rechange et approvisionnements nécessaires à leur exploitation, entretien et réparation ;

b - le transfert des technologies, selon des programmes convenus, en matière de fabrication, réparation et modernisation des équipements de défense et armements ;

c - l'assistance et la participation aux études de recherche et ingénierie dans le domaine de l'industrie de défense et de réalisation des ouvrages d'art et infrastructures spécialisées ;

d - l'échange d'informations relatives aux modifications et aux modernisations des équipements, armements et autres matériels de nature à les adapter aux standards de la technologie de pointe ;

e - le soutien des initiatives visant à promouvoir la coopération industrielle entre entreprises et entre celles-ci et les organismes gouvernementaux ;

Article 3

Les deux Parties mettront en œuvre et développeront, également, la coopération dans les domaines suivants :

a - l'échange, dans la limite de leurs compétences respectives, d'information et d'expérience d'intérêt mutuel sur les questions intéressant le domaine de la défense ;

b - l'exécution d'exercices conjoints et l'invitation d'observateurs militaires pour les manœuvres et/ou exercices nationaux ;

c - l'exécution des prestations de services liées à la mise en place d'ouvrages à vocation militaire ;

d - la formation, le perfectionnement et/ou le recyclage des personnels cadres au sein des établissements d'enseignement spécialisé ;

e - le renforcement des liens entre les établissements d'enseignement militaire, l'organisation de consultations et l'échange d'expérience sur les questions de formation ;

f - l'échange de délégations militaires et l'invitation mutuelle aux conférences scientifiques et séminaires sur les questions militaires ;

g - les escales des bâtiments et aéronefs dans les ports et aéroports des deux pays, dans la limite des compétences et possibilités des deux Parties.

En outre, la coopération militaire pourra être étendue à tout autre domaine qui sera défini conjointement par les deux Parties.

Article 4

La concrétisation des domaines de coopération militaire et technique prévus aux articles 2 et 3 du présent Accord est mise en œuvre par des protocoles d'accord, conventions, contrats ou échange de lettres à conclure entre les représentants dûment habilités des deux Parties.

Article 5

Pour la réalisation de la coopération militaire et technique dans les domaines prévus par le présent Accord, les deux Parties utiliseront différentes formes de règlement qui seront déterminées dans des protocoles d'accord ou conventions financières à conclure entre les organismes financiers concernés des deux pays.

Article 6

L'échange des personnels liés à la réalisation de la coopération prévue par cet Accord sera traité selon les principes suivants :

a - La Partie en visite supportera, pour ses personnels, les frais de déplacement jusqu'au point d'entrée dans le pays d'accueil à l'aller et à partir de ce même point au retour ainsi que tous les frais ayant trait à la rémunération, à l'assurance sociale et toute autre forme d'indemnité prévue par sa réglementation.

b - La Partie d'accueil supportera les frais de transport de la partie en visite à partir de son point d'arrivée dans le pays d'accueil et les coûts relatifs à l'hébergement et aux programmes organisés par la Partie d'accueil.

c - La Partie d'accueil assurera aux personnels en visite pendant leur service officiel les soins médicaux d'urgence et chaque Partie assume la responsabilité et supporte les frais relatifs à l'évacuation de ses propres malades, blessés ou décédés.

d - Les frais financiers et la prise en charge des stagiaires et boursiers de chacune des Parties feront l'objet de dispositions à définir entre les Parties.

e - Les marchandises et prestations de services fournies par la Partie d'accueil, y compris l'exploitation des espaces aériens, maritime et terrestre

ainsi que l'utilisation des bases et infrastructures, feront l'objet de redevances à la charge des Forces Armées de la Partie en visite. Les modalités de leur règlement feront l'objet d'arrangements particuliers.

Article 7

La réparation des dommages causés par les personnels militaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission incombe au pays d'origine.

Dans le cas où ces dommages concerneraient des personnels, des moyens ou des installations militaires du pays d'accueil, le règlement interviendra à l'amiable par voie de négociations. Le cas échéant, les organes prévus à l'article 12 pourront être chargés de proposer une solution de règlement. Dans tous les autres cas et en tout état de cause la législation du pays d'accueil sera appliquée.

Article 8

Durant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, les personnels militaires concernés restent soumis, notamment au plan disciplinaire, à leurs autorités militaires, par la voie de :

- a. l'Attaché de Défense près l'Ambassade de la République Italienne à Alger, pour les personnels italiens.
- b. l'Attaché de Défense près l'Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Rome, pour les personnels algériens ;

Les personnels en visite se conformeront aux directives données par les autorités militaires du pays d'accueil. En cas de manquement grave, les autorités militaires du pays dont relèvent les contrevenants en seront informées en vue de prendre les mesures prévues dans de telles situations.

Les personnels ayant enfreint gravement les dispositions de Loi du pays d'accueil seront exclus des stages ou périodes d'entraînement. Dans ce cas, les autorités militaires du pays d'accueil apporteront, en tout état de cause, leur assistance en vue de l'engagement et de l'accomplissement des procédures administratives y relatives.

Article 9

Les autorités du pays hôte ont le droit d'exercer leur juridiction nationale sur les personnels en visite pour toute infraction commise sur le territoire de ce pays et sanctionnée par sa législation nationale.

Néanmoins, les autorités du pays d'origine ont le droit d'exercer, en voie prioritaire, leur juridiction sur les membres de l'Armée d'origine, en cas :

- a. d'infractions menaçant la sécurité ou les biens du pays d'origine ;
- b. d'infractions résultant de tout acte ou omission accompli intentionnellement ou par négligence dans l'exercice de la mission et en relation avec celle-ci.

Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, les autorités du pays d'origine peuvent renoncer à leur droit de juridiction en voie prioritaire, après notification de leur intention aux autorités du pays d'accueil et acceptation de celles-ci.

Article 10

Les Parties instaureront d'un commun accord et observeront le régime du secret et le délai de son application qui soient compatibles et/ou conformes à leurs législations nationales respectives en la matière.

En conformité avec leurs législations nationales, les Parties s'engagent à assurer la protection de l'information, du matériel et des équipements reçus au cours de l'exécution du présent Accord ou résultant de leurs activités communes. Dans ce cadre, elles prendront les mêmes mesures que celles imposées pour la protection de leurs propres informations classifiées à niveau égal.

L'équivalence des niveaux de classification sera établie au moyen d'échange de lettres entre les deux Parties.

Sans le consentement écrit d'une Partie, l'autre Partie ne vendra, ni cédera à des pays tiers les armements, matériels et équipements de défense ainsi que la documentation technique de leur fabrication et autres informations ou documents reçus ou acquis à l'occasion de la concrétisation des domaines de coopération objet du présent Accord. L'information obtenue lors de l'exécution des dispositions du présent Accord ne pourra pas être utilisée au détriment des intérêts des deux Parties.

L'échange d'information et de matériels classifiés entre des entreprises et organismes autres que les Parties, est subordonné à la conclusion d'accords de sécurité additionnels entre les responsables des deux Parties.

Article 11

Les Parties exécuteront, en toutes circonstances et conformément à leurs législations respectives, les engagements pris dans le cadre du présent Accord.

Dans ce cadre, les deux Parties s'accorderont une pleine coopération et assistance pour l'exécution, par les industries et/ou organismes concernés, des protocoles d'accord et contrats conclus sur la base du présent Accord. Elles veilleront particulièrement à faciliter la délivrance des documents nécessaires à l'exportation des équipements et matériels acquis.

Article 12

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de la mise en place d'une commission mixte pour les activités d'ordre technico-militaire et d'un comité mixte pour la coopération dans les domaines technico-militaire et de l'industrie de défense.

La Commission mixte visée ci-dessus est composée de spécialistes des Etats-Majors des deux Armées. Elle est chargée d'initier, de suivre et de coordonner les activités de coopération dans les domaines de la formation, de l'entraînement et de l'échange de personnels et d'informations d'intérêt commun en matière de défense.

Dans ce cadre, elle établit un Plan annuel de coopération qu'elle soumet à l'approbation des représentants concernés des deux pays avant le 1^{er} décembre de l'année précédant l'année de référence du Plan. A ce titre, les Parties contractantes s'échangeront les propositions à intégrer au Plan annuel tous les ans avant le 15 octobre, exception faite pour l'an de signature du présent Accord.

Le Comité mixte pour la coopération dans les domaines technico-militaire et de l'industrie de défense, est chargé de déterminer les voies et moyens de réalisation de la coopération technico-industrielle, de contribuer à son développement et de rechercher les nouvelles voies de coopération. A ce titre, il contrôle la mise en oeuvre de la coopération militaire et technique et l'exécution des dispositions de l'Accord et des documents réglementaires conclus sur sa base.

Le Comité visé supra, fonctionnera sur la base des principes établis conjointement par les Parties et conformément au Règlement qu'elles auront adopté.

Article 13

Les litiges qui naîtraient éventuellement de l'application ou de l'interprétation des dispositions du présent Accord seront réglés par les Parties par voie de négociations bilatérales.

Article 14

Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux Parties au moyen d'échange de lettres par voie diplomatique.

Les amendements à l'Accord entreront en vigueur avec la même procédure prévue à l'article 15, premier alinéa.

Article 15

Le présent Accord entrera en vigueur à partir de la date de notification réciproque de l'accomplissement des procédures propres à chacune des Parties et se substitue à tout autre accord ou protocole conclu antérieurement dans ce domaine.

L'Accord est conclu pour une période de quinze (15) ans et sera automatiquement prorogé d'une durée de trois années si aucune des deux Parties n'avise par écrit l'autre Partie de son intention de le dénoncer six (06) mois au plus tard avant l'expiration du délai.


L'expiration du présent Accord n'affecte pas l'exécution à terme des protocoles d'accord et contrats conclus sur sa base, sauf si les deux Parties en conviennent autrement.

En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de l'article 10 et de l'alinéa 3 de l'article 15 restent valables.

En foi de quoi, les soussignés Représentants dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 15 / 5 / 2003 en deux exemplaires originaux chacun en langue italienne, arabe et française, tous les textes faisant également foi. En cas de différends sur l'interprétation, le texte en langue française fera foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE



POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

